



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale n. 89 del 13 marzo 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

VISITA DI SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO A NAPOLI – 21 MARZO 2015

Si comunica che, in occasione della visita a Napoli di Sua Santità Papa Francesco in programma sabato 21 marzo p.v., tutte le gare previste per la medesima data in provincia di Napoli, per ragioni di ordine pubblico, saranno disposte d'ufficio nella giornata di domenica 22 marzo, ad orario federale, salvo diversa indicazione dell'orario da parte della squadra ospitante. Vista la straordinarietà dell'evento, al fine di venire incontro alle esigenze delle società, previo accordo fra le due società in gara, si potrà giocare anche lunedì 23 o martedì 24 marzo, negli orari consentiti.

* * * * *

PREANNUNCIO DEI RECLAMI

In considerazione dei sempre più frequenti ritardi con i quali vengono recapitati i telegrammi, si consiglia vivamente alle società di effettuare il preannuncio dei reclami e dei ricorsi a mezzo telefax al numero:

081 5544470

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI SECONDA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: SPARTAK ECLANO 2013

Il G.S.T., letta l'istanza della società Spartak Eclano 2013 intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della Società Spartak Eclano 2013 pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 82 del 26 febbraio 2015 Pagina 1709.**

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: CALIGO NOCERA

Il G.S.T., letta l'istanza della società Caligo Nocera intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della Società Caligo Nocera pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 80 del 19 febbraio 2015 Pagina 1649.**

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: LAURINO

Il G.S.T., letta l'istanza della società Laurino intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della Società Laurino pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 86 del 5 marzo 2015 Pagina 1777.**

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE C2 FEMMINILE

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: BOYS SAVOIA 1995

Il G.S.T., letta l'istanza della società Boys Savoia intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della Società Boys Savoia 1995 pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 80 del 19 febbraio 2015 Pagina 1668.**

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE JUNIORES

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: MALEVENTUM

Il G.S.T., letta l'istanza della società Maleventum intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98; per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della Società Maleventum pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 Pagina 1477.**

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: REAL AGEROLA FUTSAL

Il G.S.T., letta l'istanza della società Real Agerola Futsal intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98; per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della Società Real Agerola Futsal pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 86 del 5 marzo 2015 Pagina 1792.**

CAMPIONATO REGIONALE DI ATTIVITÀ MISTA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: HERCULANEUM

Il G.S.T., letta l'istanza della società Herculaneum intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti, altresì, opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; revoca la sanzione dell'ammenda di € 25.00 a carico della società Herculaneum, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 26 febbraio 2015 Pagina 1722. Pertanto, l'ammenda di euro 40,00 pubblicata sul comunicato innanzi citato, pagina 1722, deve intendersi di €.15, ammenda che non tiene conto della sanzione dovuta all'assenza della forza pubblica.

CAMPIONATO REGIONALE DI ATTIVITÀ MISTA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: NOCERINA S.R.L.

Il G.S.T., letta l'istanza della società Nocerina S.R.L. intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98; per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della Società Nocerina S.R.L. pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 86 del 5 marzo 2015 Pagina 1784.**

* * * * *

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE – C.U. N. 82 del 26 febbraio 2015, pagg. 1726

Dalla delibera del G.S.T. pubblicata sul Comunicato Ufficiale in epigrafe del Campionato Regionale di Calcio Femminile, va depennata l'ammenda di €60,00, (per mancato incasso), a carico della società Sport Napoli, erroneamente comminata.

* * * * *

GARA FULGOR SAN GIORGIO – ISOLA DI PROCIDA DEL 8/3/2015 - C.U. N. 88 DEL 12 MARZO 2015, pagg. 1849 E 1850

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Isola di Procida. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, comma 2, N.O.I.F. e dell'art. 17, comma 3, C.G.S.;

DELIBERA

di infliggere, per rinuncia, alla società Isola di Procida la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 250.00 relativa alla seconda rinuncia; di fare obbligo alla società Isola di Procida di versare a favore della società Fulgor San Giorgio la somma di € 60.00 quale indennizzo per il mancato incasso.

LEGGASI

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Isola di Procida. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, comma 2, N.O.I.F. e dell'art. 17, comma 3, C.G.S.;

DELIBERA

di infliggere, per rinuncia, alla società Isola di Procida la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 150.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Isola di Procida di versare a favore della società Fulgor San Giorgio la somma di € 60.00 quale indennizzo per il mancato incasso.

* * * * *

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D – C.U. N. 82 DEL 26 FEBBRAIO 2015 PAGINA 1694

SOCCER SHOW - BORGIO FIVE SOCCER 5 – 2

LEGGASI

SOCCER SHOW - BORGIO FIVE SOCCER 2 – 5

* * * * *

Pubblicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 13 marzo 2015.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Vincenzo Pastore**